



COMUNE DI DOZZA
Città d'Arte
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

1° SETTORE - SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI

Ordinanza del Sindaco n. 5 del 2021

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267, AVENTE AD OGGETTO ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 NEL COMUNE DI DOZZA

IL SINDACO

Premesso che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, sul territorio nazionale lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili in relazione alla diffusione dell'epidemia COVID 19 ad oggi prorogato fino al 30 aprile 2021;

Viste le varie disposizioni e misure emesse in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Richiamati in particolare:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;
- l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 19 del 24/02/2021 recante "Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 nei comuni di Imola, Castel San Pietro, Medicina, Mordano, Castel Guelfo, Dozza, Casalfiumanese, Fontanelice, Borgo Tossignano, Castel Del Rio, Bagnara di Romagna, Conselice, Massa Lombarda, Riolo Terme";

Considerato che l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio trovano un riscontro significativo anche nell'ambito specifico comunale, si ritiene necessario adottare le seguenti misure di carattere organizzativo volte ad assicurare il contenimento e gestione epidemiologica, anche attraverso l'eliminazione di potenziali rischi di contagio dovuti a imprevedibili o non altrimenti scongiurabili comportamenti che determinino il mancato rispetto delle misure anticontagio;

Valutato che:

- occorre mettere in atto azioni utili a ridurre la diffusione del contagio, limitando non solo le attività sospese dal punto 1) lett. c) dalla precitata ordinanza del Presidente della



COMUNE DI DOZZA

Città d'Arte

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Regione Emilia-Romagna ma anche le attività di cui all'art. 1 c. 10 lett. e) del DPCM richiamato in quanto durante lo svolgimento delle stesse, in particolare nelle forme di allenamento a porte chiuse, potrebbero manifestarsi occasioni di diffusione del virus;

- sebbene siano sospese le attività didattiche in presenza, ad esclusione delle scuole dell'infanzia e altre poche eccezioni, potrebbero essere comunque organizzate alcune attività extrascolastiche o aggregative in contrasto con le finalità stesse della sospensione che potrebbero fare venire meno i risultati attesi in conseguenza delle misure restrittive imposte nel territorio comunale;
- è necessario fornire maggiori specificazioni in merito ai servizi offerti nella biblioteca comunale;
- nell'ambito comunale sono presenti potenziali luoghi che, per le dotazioni ivi presenti e la prossimità alle abitazioni, potrebbero favorire forme di aggregamento non controllate, incoraggiate anche dalle favorevoli condizioni climatiche del periodo;

Ravvisata la sussistenza dei presupposti della propria competenza a provvedere in ordine alle fattispecie rappresentate ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

dal 26 febbraio all'11 marzo 2021

con effetto immediato, al fine di contenere qualunque fenomeno di assembramento di persone ed tutelare la popolazione nel territorio comunale, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, le sotto indicate ulteriori misure:

1. sospensione di tutte le attività sportive e motorie svolte in presenza, sia all'aperto che al chiuso, presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi. Eventuali deroghe potranno essere concesse esclusivamente per attività da svolgersi in presenza connesse ad eventi e competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, nonché ad allenamento degli atleti partecipanti alle competizioni di cui al presente paragrafo, con preventiva comunicazione di giorni e orari delle attività per consentire anche all'Azienda USL l'effettuazione di controlli sulla corretta applicazione dei protocolli sanitari adottati dalle rispettive federazioni;
2. sospensione dello svolgimento in presenza di:
 - a) attività didattiche extrascolastiche (doposcuola, assistenza ai compiti, corsi di lingua, attività musicali etc...), ludiche, ricreative, svolte sia indoor che outdoor, **ad** esclusione delle attività afferenti ai nidi e scuole d'infanzia aperte;
 - b) attività delle scuole di musica;
 - c) attività dei centri giovanili, oratori, catechismo e attività ricreative e di aggregazioni giovanili similari;
3. i servizi di biblioteca sono offerti solo su prenotazione. Sono garantiti il prestito e la restituzione in sede; è sospeso l'accesso libero agli scaffali ed ai posti lettura e studio;



COMUNE DI DOZZA
Città d'Arte
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

4. divieto di utilizzo di strutture sportive (attrezzi fitness, piste/campi da gioco attrezzati) e giochi per bambini presenti all'interno di parchi e giardini pubblici, nonché di aree sportive a libera fruizione;
5. accesso alle aree sgambamento cani presenti a Dozza e Toscanella per un massimo di 3 persone in contemporaneità in ciascuna area, mantenendo il distanziamento interpersonale e l'uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree.

DISPONE

1. di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale dell'Ente;
2. l'inoltro di copia del presente provvedimento a:
 - Prefetto di Bologna;
 - Regione Emilia-Romagna - Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
 - Direttore Generale Azienda USL di Imola;
 - Stazione Carabinieri di Dozza;
 - Polizia Locale di Dozza;
 - CGAM - Corpo Guardie Ambientali Metropolitane;
3. di dare informazione del presente provvedimento ai referenti delle funzioni attivate del Centro Operativo Comunale.

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro sessanta giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna - Bologna ed entro centoventi giorni presentare ricorso al Presidente della Repubblica e che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

La forza pubblica e la Polizia Locale sono preposte al controllo ed osservanza della presente ordinanza. La violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Lì, 26/02/2021

Il Sindaco
Luca Albertazzi
(atto sottoscritto digitalmente)